



## **Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori; RS 818.101.27)**

*Versione del 14 settembre 2020<sup>1</sup>*

### **1. Situazione iniziale**

Il 13 marzo 2020, nell'ambito dell'ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19) il Consiglio federale ha ordinato la reintroduzione, in funzione della situazione e dei rischi, di controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen. Al tempo stesso ha deciso ampie limitazioni dell'entrata in Svizzera di persone in provenienza da Paesi e regioni a rischio e ha stabilito quali categorie di persone erano esentate da tale divieto.

Dal 13 marzo 2020 è stata limitata l'entrata di persone in provenienza dall'Italia, dal 17 marzo 2020 quella di persone in provenienza dalla Francia, dalla Germania nonché dall'Austria e dal 19 marzo 2020 quella di persone in provenienza dalla Spagna nonché da tutti gli Stati al di fuori dello spazio Schengen. Dal 21 marzo 2020 le restrizioni di entrata sono state estese ai restanti Stati Schengen, ad eccezione del Principato del Liechtenstein.

Vista l'evoluzione positiva della situazione sul territorio europeo, il 15 giugno 2020 sono state abolite le restrizioni di entrata per tutti gli Stati Schengen. Oltre alla libertà di viaggiare dallo spazio Schengen verso la Svizzera è stata ripristinata anche la libera circolazione delle persone con tutti gli Stati UE/AELS e la Gran Bretagna.

### **2. Evoluzione attuale nell'UE**

Dopo intense discussioni, gli Stati Schengen si sono accordati su una strategia comune di allentamento delle raccomandazioni concernenti i «viaggi non essenziali» nell'UE e nello spazio Schengen, prevedendo di allestire, sulla base di una valutazione epidemiologica, un elenco degli Stati che sono esclusi dalla raccomandazione concernente la limitazione temporanea dei viaggi non essenziali. L'elenco è aggiornato ogni due settimane. Quello allestito secondo la decisione del 6 agosto 2020 includeva:

- Australia, Canada, Cina (fatta salva la reciprocità), Corea del Sud, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Thailandia, Tunisia e Uruguay.

L'UE raccomanda inoltre di trattare come Stati UE i seguenti piccoli Stati:

---

<sup>1</sup> I commenti sono regolarmente adeguati ai nuovi sviluppi.

- Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano/Santa Sede.

La decisione dell'UE costituisce una raccomandazione giuridicamente non vincolante, che lascia espressamente agli Stati la possibilità di non attuare ancora gli allentamenti nei confronti di singoli Stati o di rimandare l'attuazione di tutti gli allentamenti.

Sono stati cancellati dall'elenco dei Paesi a rischio anche i restanti Stati UE che vi figuravano ancora (Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda e Romania, che non fanno parte dello spazio Schengen). Dovendo attuare anch'essi la raccomandazione dell'UE non è più necessario mantenerli nell'elenco dei Paesi a rischio.

L'UE aggiorna l'elenco dei Paesi nei confronti dei quali appare indicata un'abolizione delle restrizioni ogni due settimane. In linea di principio, il DFGP continuerà ad adottare tali raccomandazioni, informando il Consiglio federale in caso di deroghe. È tuttavia presumibile che il DFGP adeguerà l'elenco dei Paesi a rischio solo a ritmo mensile, salvo in caso di modifiche urgenti a causa di un netto peggioramento della situazione epidemiologica in uno Stato terzo.

### **3. Provvedimenti nel traffico internazionale di viaggiatori in provenienza da Stati e regioni con rischio elevato di contagio**

La Commissione europea propone di coordinare tutti i provvedimenti di controllo alla frontiera a livello dell'UE, al fine di garantire una prassi uniforme in materia di controlli alla frontiera. Tali provvedimenti speciali sono adottati in base ai principi di necessità e proporzionalità. Pur essendo auspicabile, attualmente questo coordinamento sembra difficile, soprattutto per i provvedimenti sanitari di confine. La Svizzera ha pertanto optato per l'introduzione di provvedimenti autonomi. Se comunque l'UE dovesse accordarsi su un approccio comune occorrerebbe valutare un recepimento dei provvedimenti.

Attualmente, dal punto di vista della Svizzera e in base alla situazione epidemiologica attuale sono indicati provvedimenti sanitari di confine per Stati all'interno e al di fuori dello spazio Schengen (cfr. l'allegato dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori). Sono introdotti provvedimenti per i viaggiatori in provenienza da Paesi classificati tra gli Stati o le regioni con rischio elevato di contagio in base a determinati criteri (cfr. art. 3 più avanti). Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) effettua una valutazione dei rischi analoga. Per i viaggiatori in provenienza da tutti gli Stati e le regioni con rischio elevato di contagio è prevista la quarantena, uno dei metodi più efficaci per prevenire l'introduzione del coronavirus SARS-CoV-2.

Già adesso, tutte le persone che entrano in Svizzera sono informate mediante notifiche push via SMS su tutti i telefoni cellulari che accedono a una rete svizzera nonché manifesti al confine. Su tutti i voli in arrivo agli aeroporti di Ginevra, Zurigo e Basilea come pure negli aeroporti regionali con voli di linea o charter (p. es. Sion e Altenrhein), a tutti i passeggeri sono inoltre distribuiti volantini informativi con le raccomandazioni attuali dell'UFSP nonché rimandi al suo sito web e alla Infoline per i viaggiatori. Tutti i passeggeri in arrivo devono anche comunicare i loro dati di contatto (Passenger Locator Card), che possono essere utilizzati per un eventuale tracciamento dei contatti nei 14 giorni successivi. Provvedimenti ai valichi di confine terrestri sono elaborati e attuati in stretta collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

I provvedimenti sanitari di confine sono conformi alle disposizioni Schengen. I Paesi dello spazio Schengen non sono riusciti ad accordarsi su un approccio comune. Anche vari Stati Schengen prevedono tuttavia provvedimenti sanitari al confine (compresa la quarantena per le persone che arrivano da Paesi a rischio).

## 4. Commenti alle singole disposizioni

### Ingresso

L'ordinanza si fonda sull'articolo 41 capoverso 3 LEp. La competenza del Consiglio federale di ordinare una quarantena scaturisce inequivocabilmente dalla LEp: secondo l'articolo 41 capoverso 3, ultimo periodo, il Consiglio federale può estendere provvisoriamente tale provvedimento a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio, se necessario per evitare l'introduzione di una malattia trasmissibile. Materialmente è quindi possibile sancire un obbligo di notifica e di quarantena generalizzato, per tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da determinati Stati o regioni.

### Articolo 1 Oggetto e scopo

Lo scopo della presente ordinanza è stabilire provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus Sars-CoV-2. Si tratta in particolare di prevenire, per quanto possibile, l'introduzione del coronavirus e la propagazione in Svizzera.

### Articolo 2 Quarantena per le persone in entrata

Secondo il *capoverso 1*, le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 10 giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dall'entrata. Si tratta di una quarantena ai sensi dell'articolo 35 LEp.

La quarantena è un provvedimento statale volto a interrompere la catena di trasmissione mediante la separazione di determinate persone dalla popolazione. Comporta un'ampia limitazione della libertà di movimento. Benché il campo di applicazione della quarantena sia limitato, vi sono situazioni nelle quali rappresenta il provvedimento più efficace o addirittura l'unico provvedimento possibile. È il caso in questo contesto.

L'obbligo di quarantena si applica a tutte le persone in entrata in provenienza da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio, indipendentemente dall'età. L'articolo 2 non prevede infatti alcun limite di età. Sono pertanto soggetti all'obbligo di quarantena ad esempio anche i bambini in età scolare.

La quarantena va effettuata per principio al domicilio delle persone interessate. Sono sostanzialmente considerati alloggi adeguati anche alberghi o abitazioni di vacanza. Questi alloggi entrano in considerazione soprattutto per le persone non domiciliate in Svizzera. Una quarantena in un'altra struttura idonea (p. es. in un ospedale) è necessaria solo se l'alloggio presso il luogo di domicilio non è sufficiente per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia o non è possibile.

L'obbligo di quarantena si applica, a partire dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, a tutte le persone che tornano o entrano in Svizzera – indipendentemente dalla data di partenza. Il criterio determinante è che «in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l'entrata abbiano soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio». In altre parole, le persone che entrano in Svizzera ad esempio il 6 luglio 2020 sono soggette all'obbligo di quarantena se tra il 22

giugno e il 6 luglio hanno soggiornato – in un momento qualsiasi – in «uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio» (a meno che non si applichi una delle deroghe di cui all'articolo 4, ad esempio per i «passeggeri in transito»). Anche le persone che entrano in Svizzera passando da un Paese che non figura nell'elenco degli Stati con rischio elevato di contagio devono mettersi in quarantena se nei 10 giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato con rischio elevato di contagio. Se dopo la sua entrata in Svizzera una persona deve mettersi in quarantena, questa ha sempre una durata di 10 giorni. Se le persone in entrata in Svizzera manifestano sintomi di malattia, devono mettersi in isolamento (in proposito vedi la scheda informativa dell'UFSP: "COVID-19: Istruzioni sull'isolamento"). La procedura va concordata con le autorità cantonali, chiarendo anche se l'isolamento può terminare prima della scadenza di 10 giorni. Questo può essere possibile in particolare se attraverso un test si riesce a dimostrare che la persona interessata non è ammalata di COVID-19.

Secondo il *capoverso 2*, l'ufficio del medico cantonale competente deve considerare la durata del soggiorno in uno Stato senza rischio elevato di contagio prima dell'entrata in Svizzera nel calcolo del periodo di quarantena. Se per esempio una persona, dopo essere partita da uno Stato con rischio elevato di contagio soggiorna ancora 4 giorni in una regione senza rischio elevato di contagio, il medico cantonale può ridurre il periodo di quarantena da 10 a 6 giorni. Il medico cantonale decide sulla base del rischio epidemiologico se una simile riduzione possa essere concessa.

#### *Violazione della quarantena*

Secondo l'articolo 83 LEp, chiunque si sottrae a una quarantena ordinata dall'autorità commette una contravvenzione, punita con la multa (fino a 10 000 franchi) (cpv. 1 lett. h), in caso di negligenza con la multa fino a 5000 franchi. Il perseguimento spetta ai Cantoni (cfr. art. 84 cpv. 1 LEp).

### **Articolo 3 Stato o regione con rischio elevato di contagio**

Il *capoverso 1* enumera i criteri per stabilire se in uno Stato o una regione vi è un rischio elevato di contagio da coronavirus Sars-CoV-2.

In base al criterio dell'incidenza vi è un rischio elevato di contagio se nello Stato o nella regione in questione il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni (*lett. a*). Si tratta dell'incidenza a 14 giorni e di una grandezza epidemiologica misurabile e ben definita. È possibile derogare dall'iscrizione di uno Stato o di una regione a rischio nel relativo elenco se essa risultasse indicata ma non opportuna, essendo il rischio causato da singoli eventi o casi strettamente circoscritti territorialmente. Si pensi ad esempio ai luoghi in cui si concentra la vita notturna con percentuali d'infezione insolitamente elevate o a singoli eventi di superdiffusione, che di per sé non sono ancora la dimostrazione di un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione.

È presumibile un rischio elevato di contagio anche se le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio nello Stato o nella regione in questione (*lett. b*).

Vi è infine un rischio elevato di contagio se nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che avevano soggiornato nello

Stato o nella regione in questione (*lett. c*). Il numero di persone contagiate provenienti da un determinato Paese o una determinata regione deve scostarsi nettamente da quello di Paesi o regioni paragonabili. Si rinuncia a un metodo di calcolo fisso o a «valori limite».

Una regione con rischio elevato di contagio può essere una regione all'interno di un Paese, la quale si distingue in misura sostanziale dalle altre per il numero di nuovi contagi, come era il caso per la Lombardia in Italia all'inizio della pandemia.

Il *capoverso 1<sup>bis</sup>* è la base legale necessaria per poter derogare all'iscrizione di una regione confinante con la Svizzera. La decisione sulle regioni di confine da escludere è per principio di competenza del Consiglio federale. Il DFI può in seguito aggiornare l'elenco, considerando che l'aggiornamento avviene dopo aver sentito il DFGP, il DFF e il DFAE (cfr. art. 3 cpv. 2). La condizione per l'applicabilità di questa disposizione è tuttavia che le regioni confinanti in questione siano soggette a un intenso scambio transfrontaliero, esteso sia al settore economico, sia a quello sociale e culturale. Lo scopo della disposizione è di non impedire una coesistenza civile nella regione di confine (p. es. i contatti transfrontalieri tra familiari e la cura delle relazioni) e di mantenere vivi gli scambi culturali. Questa disposizione derogatoria permette pertanto di tenere in considerazione gli spazi comuni economici e sociali nelle regioni di confine, nelle quali i frontalieri potrebbero comunque circolare liberamente secondo la presente ordinanza. Va anche tenuto conto del numero degli Svizzeri all'estero che abitano in queste regioni e della loro relazione con la Svizzera (130 000 persone sono registrate presso i consolati svizzeri di Lione e Strasburgo, 45 000 presso quelli di Stoccarda e Monaco di Baviera e 30 000 presso quello di Milano). Pertanto sta avvenendo una regionalizzazione che tiene conto delle regioni di confine, in base alla quale nell'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio non viene iscritto l'intero Paese limitrofo, bensì solo le regioni che presentano valori superiori alla soglia. Si tratta di un approccio adottato da diversi Paesi, la cui applicazione per Francia e Austria è deducibile dall'allegato all'ordinanza.

L'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è riportato nell'allegato dell'ordinanza (cpv. 2). L'allegato è suddiviso in due numeri. Il numero 1 contiene gli Stati considerati interamente come Paesi con rischio elevato di contagio; il numero 2 contiene unicamente singole regioni di uno Stato considerate a rischio. Al momento nell'allegato figurano 51 Stati, 9 regioni e 8 regioni d'oltremare francesi come pure uno stato federato dell'Austria. L'iscrizione di uno Stato o di una regione nell'elenco è decisa in base ai criteri menzionati sopra, in particolare al criterio dell'incidenza: per tutti gli Stati e le regioni che figurano nell'elenco, il numero di nuovi contagi per 100 000 persone è superiore a 60 negli ultimi 14 giorni.

Per motivi di flessibilità, il *capoverso 2* stabilisce che il DFI aggiorna costantemente l'elenco, sentiti il DFGP, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il DFAE. La consultazione del DFGP è giustificata dalla necessità di garantire il coordinamento con l'elenco dei Paesi o delle regioni a rischio riportato nell'allegato 1 dell'ordinanza 3 COVID-19, la consultazione del DFF dal fatto che i provvedimenti ai valichi di confine terrestri sono elaborati e attuati in stretta collaborazione con l'AFD e la consultazione del DFAE dall'esigenza di gestire le relazioni internazionali della Svizzera.

L'UFSP monitorerà costantemente l'evoluzione della situazione epidemiologica. Si prevede di rivedere e, se del caso, adeguare l'elenco a intervalli regolari, presumibilmente a ritmo mensile. Se cambiamenti incisivi e rapidi della situazione epidemiologica dovessero richiederlo, l'elenco potrà essere adeguato in qualsiasi momento, anche a breve termine.

Il capoverso 2 s'ispira all'articolo 3 dell'ordinanza 3 COVID-19.

#### Articolo 4 Deroghe alla quarantena

L'obbligo di quarantena non è assoluto. Secondo il *capoverso 1 lettera b* ne sono esentate le persone che svolgono un'attività **assolutamente necessaria** per mantenere il funzionamento del settore sanitario, l'ordine e la sicurezza pubblici nonché il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007<sup>2</sup> sullo Stato ospite. Tra i beneficiari istituzionali figurano ad esempio le organizzazioni intergovernative, le istituzioni internazionali, le missioni diplomatiche, i posti consolari, le missioni permanenti o le altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative, le missioni speciali, le conferenze internazionali, i tribunali internazionali o i tribunali arbitrali. La deroga di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b numero 3 si applica unicamente ai diplomatici esteri. Per quelli svizzeri vige il numero 4, che li equipara ai beneficiari di cui alla legge sullo Stato ospite. Si noti che la deroga prevista per i diplomatici svizzeri in servizio all'estero, come anche per i beneficiari di cui alla legge sullo Stato ospite, si applica soltanto se svolgono un'attività diplomatica necessaria. I diplomatici che intendono recarsi o tornare in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio, per esempio al solo scopo di trascorrervi una vacanza, non possono beneficiare della disposizione derogatoria.

Un'attività è assolutamente necessaria per mantenere il funzionamento del settore sanitario se senza tale attività determinati compiti non possono più essere svolti (o possono esserlo solo con un onere sproporzionato). Per decidere, la struttura sanitaria in questione valuta cosa significherebbe il fatto che la persona in questione non sia disponibile per 10 giorni. Se ne risulterebbero gravi problemi, ad esempio perché determinati compiti non potrebbero più essere svolti (o potrebbero esserlo solo con un onere sproporzionato), è presumibile che si tratti di un'attività assolutamente necessaria. Occorre valutare il caso concreto e decidere in base alle circostanze. Il datore di lavoro è tuttavia tenuto ad adottare tutti i provvedimenti possibili per evitare questa situazione. Deve ad esempio informare questi lavoratori che al loro ritorno dovranno essere messi in quarantena e che il semplice lavoro nel settore sanitario o nelle cure infermieristiche non è sufficiente per evitarlo. Può anche prevedere personale supplementare per sostituire le persone in quarantena.

Per beneficiari istituzionali ai sensi della legge sullo Stato ospite s'intendono anzitutto le persone che godono dello statuto diplomatico. È però possibile che non tutti i membri di una delegazione internazionale godano dello statuto diplomatico. Ai fini di un'interpretazione coerente possono beneficiare delle disposizioni derogatorie anche le persone autorizzate ad accompagnare un beneficiario. In caso contrario sorgerebbero troppi problemi di delimitazione.

Ciò vale anche per il rientro di una delegazione svizzera da un Paese o una regione con rischio elevato di contagio: al personale diplomatico si applica la disposizione derogatoria di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera b numero 3, applicabile anche alle persone che viaggiano assieme alle delegazioni pur non godendo dello statuto diplomatico.

Le disposizioni derogatorie di cui al capoverso 1 lettera b vanno applicate con moderazione e limitate all'esercizio della professione. Durante altre attività, ad esempio le

---

<sup>2</sup> RS 192.12

attività del tempo libero, le persone sono tenute a rispettare i provvedimenti di quarantena.

Spetta al datore di lavoro verificare se sussiste un'attività assolutamente necessaria secondo il capoverso 1 lettera b e attestarla (*cpv. 2*). La persona potenzialmente soggetta a quarantena può dover presentare l'attestazione del datore di lavoro alle autorità esecutive cantonali che vigilano sulla quarantena.

Sono inoltre esentate le persone che hanno soggiornato in Stati o regioni con rischio elevato di contagio per motivi professionali, ossia che effettuano professionalmente il trasporto transfrontaliero di persone o merci su strada, per ferrovia, per via navigabile o aerea (*cpv. 1 lett. a*) o che effettuano il trasporto transfrontaliero di persone nell'ambito della loro attività in imprese di trasporto ferroviario, stradale, per via navigabile o aerea (*cpv. 1 lett. c*). Ciò vale ad esempio anche per i conducenti di imprese di autobus estere. Nel traffico transfrontaliero mediante autobus di linea con cosiddetti Stati terzi (Stati non UE), ad esempio con la Serbia o il Kosovo, si applica l'obbligo di cooperare. In altre parole, la prestazione di trasporto di un servizio di linea deve obbligatoriamente essere suddivisa tra un'impresa di trasporto svizzera e un'impresa di trasporto con sede nello Stato di destinazione. Un trasporto mediante autobus di linea Berna (Svizzera)-Belgrado (Serbia) deve ad esempio essere assicurato congiuntamente da un'impresa di trasporto svizzera e un'impresa di trasporto serba, sia con autobus immatricolati in Svizzera sia con autobus immatricolati in Serbia. Le imprese sono libere di stabilire le modalità esatte di suddivisione (in giorni, settimane o mesi). Sono però vietati i trasbordi: l'intera tratta deve essere percorsa da un unico autobus.

Sono infine esentate le persone che soggiornano in Svizzera solo per breve tempo, che entrano quindi in Svizzera quotidianamente o per un periodo fino a cinque giorni per motivi professionali o medici necessari e improrogabili (*cpv. 1 lett. d*), che hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito (*cpv. 1 lett. e*) o che entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese (*cpv. 1 lett. f*).

Ai frontalieri si applica la deroga di cui al capoverso 1 lettera d, che vale anche per i frontalieri impiegati a tempo parziale, che lavorano ad esempio solo un giorno alla settimana.

Ad accomunare tutte queste persone è il fatto di essere state esposte a un rischio di contagio all'estero solo brevemente o di poter rappresentare un rischio di contagio per altre persone in Svizzera solo brevemente.

Sono esentate dall'obbligo di quarantena anche le persone che, ai sensi della *lettera g*, partecipano a una determinata manifestazione in una regione a rischio nell'ambito della loro attività professionale, ma possono dimostrare che per la partecipazione e il soggiorno è stato rispettato un piano di protezione specifico. Non è intesa in questo senso la partecipazione a una manifestazione come spettatore. Piuttosto la disposizione concerne, per esempio, gli sportivi professionisti o semiprofessionisti nonché i loro accompagnatori irrinunciabili (p.es. allenatori, capi delegazione) che ritornano in Svizzera alla fine di una manifestazione sportiva ufficiale o gara internazionale. Ad esempio, per le partite di calcio internazionali giocate in Europa, la UEFA prevede la predisposizione di una cosiddetta «bolla» in cui queste persone possono muoversi. In tal modo vengono isolate pressoché completamente dal mondo esterno e si spostano unicamente all'interno di un ambiente molto limitato, il che permette di ridurre notevolmente il rischio d'infezione. Sono inoltre previsti test regolari, in modo da poter isolare rapidamente le persone che risultano positive. È anche possibile esentare



dall'obbligo di quarantena i collaboratori di un evento culturale (p. es. concerti, rappresentazioni teatrali) o i partecipanti a congressi specialistici destinati a professionisti, purché tale partecipazione avvenga nel quadro della loro attività professionale e sia possibile dimostrare che per essa è stato rispettato un piano di protezione. Diversamente dalla lettera h seguente, che prevede deroghe per soggiorni fino a 5 giorni per motivi professionali, la partecipazione a una simile manifestazione o a una serie di manifestazioni può durare anche più di 5 giorni, il che spiega perché nella lettera g non sono previste limitazioni di tempo per il soggiorno.

Quale corrispondenza alla lettera d, la lettera h prevede che le persone che si sono recate in un Paese o una regione con rischio elevato di contagio per motivi professionali o medici necessari e improrogabili non debbano mettersi in quarantena se il loro soggiorno all'estero non ha superato i 5 giorni e dimostrano che per esso è stato elaborato e attuato un severo piano di protezione che prevedesse la massima esclusione possibile di contatti con la popolazione (p. es. nel caso di prestazioni specifiche). Questo permette ai professionisti in provenienza dalla Svizzera di offrire i propri servizi nel Paese limitrofo senza doversi mettere in quarantena al loro ritorno. Anche i soggiorni per motivi medici in regioni a rischio diventano possibili senza che al ritorno ci si debba sottoporre all'obbligo di quarantena.

In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di quarantena o concedere agevolazioni (*cpv. 3*). L'idea è di evitare casi di rigore, che non possono beneficiare delle deroghe enumerate al capoverso 1. Può essere concessa una deroga se lo impongono interessi pubblici preponderanti. Possono però giustificare una deroga anche interessi privati (p. es. entrata o ritorno in Svizzera per sottoporsi a un trattamento medico che dura più di cinque giorni, per rivedere un'ultima volta un familiare morente o per fare ricorso all'eutanasia). Se è rilasciata un'autorizzazione derogatoria, occorre prestare attenzione a che, nel caso fossero infette, le persone che entrano senza quarantena non contagino altre persone. I Cantoni devono prevedere disposizioni adeguate nell'ambito dell'autorizzazione derogatoria.

È evidente che le persone menzionate non possono essere esentate dall'obbligo di quarantena se presentano sintomi da COVID-19 (*cpv. 4*), a meno che i sintomi non siano riconducibili ad altra causa.

Non è possibile rinunciare alla quarantena presentando il risultato negativo di un test fatto dopo il rientro in Svizzera. La persona potrebbe infatti essere infetta lo stesso e risultare positiva solo nei giorni successivi.

## **Articolo 5 Obbligo di notifica per le persone in entrata**

Le persone in entrata tenute a mettersi in quarantena secondo la presente ordinanza devono notificare la loro entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni. È competente il medico cantonale del luogo di domicilio o di soggiorno.

Con la notifica, l'autorità cantonale competente è messa al corrente che è avvenuta un'entrata da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio e che persone si mettono in quarantena sul territorio di loro competenza. L'autorità ha così la possibilità di verificare se tali persone si comportano correttamente e, se del caso, impartire loro istruzioni.

Le persone che presentano sintomi di malattia devono mettersi immediatamente in isolamento e annunciarsi alle autorità cantonali. L'ulteriore procedura sarà concordata successivamente con le autorità cantonali, soprattutto l'eventuale revoca anticipata dell'isolamento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2.

#### *Violazione dell'obbligo di notifica*

La violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 5 per le persone in entrata può essere punito. Commette una contravvenzione secondo l'articolo 83 LEp chiunque viola le disposizioni sull'entrata o l'uscita dalla Svizzera (art. 41 LEp). L'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori si fonda sull'articolo 41 LEp: chi infrange le sue disposizioni può quindi essere punito. Il perseguimento spetta ai Cantoni.

### **Articolo 6 Modifica di altri atti normativi**

Con l'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori, i provvedimenti sanitari al confine sono ora disciplinati in un atto normativo separato. L'articolo 8 dell'ordinanza 3 COVID-19 può pertanto essere abrogato (*n. 1*).

Per chiarire se sussiste un diritto a un'eventuale indennità di perdita di guadagno, l'ordinanza del 20 marzo 2020<sup>3</sup> sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) è modificata precisando che le persone che viaggiano in Stati o regioni con rischio elevato di contagio e per questo motivo devono essere messe in quarantena non hanno alcun diritto a un'indennità di perdita di guadagno (*n. 2*). Le persone che viaggiano in questi Stati o regioni sono consapevoli del rischio di contagio e della quarantena che comporta il viaggio. In queste circostanze sarebbe fuori luogo indennizzare la perdita di guadagno. Si tratta anche di evitare casi di abuso. Le persone che soggiornano già in questi Stati o in queste regioni non sono interessate dalla presente modifica, non essendo possibile applicarla con effetto retroattivo.

Indipendentemente dall'indennità statale della perdita di guadagno occorre verificare nel singolo caso se sussiste un obbligo del datore di lavoro di continuare a versare il salario nell'ambito del contratto di lavoro. L'obbligo di continuare a versare il salario può fondarsi sugli articoli 324 o 324a CO. Una quarantena ordinata in virtù di un obbligo legale può essere tendenzialmente considerata un impedimento ai sensi dell'articolo 324a CO. L'impedimento non deve essere imputabile al lavoratore. La colpa è interpretata rigorosamente e comprende solo l'intenzione e la negligenza grave o manifesta. Un lavoratore deve essere in grado di godere del suo tempo libero ed eventualmente correre determinanti rischi, come è il caso per la pratica di varie discipline sportive. La decisione è presa di volta in volta a seconda delle circostanze concrete. A grandi linee si distinguono le seguenti costellazioni:

- un datore di lavoro che distacca un lavoratore in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio può essere tenuto a rispondere di una colpa e a continuare a versare il salario secondo l'articolo 324 CO;
- a un lavoratore che si reca in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio può essere imputata una colpa se è messo in quarantena. Motivi imperativi personali potrebbero eventualmente giustificare il viaggio (visita a un familiare morente). Se il lavoro può essere svolto da casa e il datore di lavoro

---

<sup>3</sup> RS 830.31

mette a disposizione tutta l'infrastruttura necessaria per il telelavoro, non ci sono impedimenti all'attività lavorativa;

- a un lavoratore che viaggia in uno Stato (o in una regione) con rischio elevato di contagio che non era ancora stato definito in quanto tale dalle autorità prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza o dell'iscrizione nell'allegato non può essere imputato un comportamento doloso a priori. Dato che si tratta di una pandemia che colpisce il mondo intero, compresa la Svizzera, per principio il soggiorno in altre regioni del mondo non è maggiormente a rischio rispetto al soggiorno in Svizzera. Questi casi devono essere esaminati e decisi, nel caso concreto, dai tribunali. A un lavoratore che si reca consapevolmente in una regione notoriamente a rischio potrebbe tuttavia essere imputata una colpa.

L'obbligo di continuare a versare il salario deve essere valutato concretamente nell'ambito del rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore e, in caso di controversia, sottoposto al giudizio di un tribunale.

Il datore di lavoro non può vietare al lavoratore di viaggiare in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio. Tuttavia non è neanche tenuto a versargli il salario durante la quarantena al suo rientro, se il lavoro non può essere svolto in quarantena.

## **Articolo 7 Entrata in vigore**

L'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori è entrata in vigore il 6 luglio 2020 alle ore 00.00. È stata oggetto di pubblicazione urgente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge 18 giugno 2004<sup>4</sup> sulle pubblicazioni ufficiali. Un primo aggiornamento dell'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio è entrato in vigore il 23 luglio. Altri aggiornamenti sono seguiti l'8 e il 20 agosto 2020 nonché il 7 e il 14 settembre 2020.

## **Esecuzione**

L'esecuzione dei provvedimenti è di competenza dei Cantoni. L'entrata in provenienza da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio non si distingue in misura sostanziale dall'entrata in provenienza da un altro Paese. In aereo o sul pullman i viaggiatori sono informati che le persone in entrata devono mettersi in quarantena e a quale autorità devono annunciarsi. Inoltre le imprese di trasporto registrano i dati di contatto e li conservano per 14 giorni al fine di garantire un'eventuale tracciabilità, se a bordo dell'aereo o del pullman viaggiavano passeggeri infetti e non può essere esclusa una trasmissione del coronavirus. I medici cantonali possono utilizzare i dati di contatto anche per verificare il rispetto della quarantena. A tal fine sono adottati i seguenti provvedimenti:

- informazione dei viaggiatori in provenienza da Stati o regioni con rischio elevato di contagio (secondo l'elenco riportato nell'allegato dell'ordinanza) con l'invito ad annunciarsi al medico cantonale e a mettersi in quarantena per 10 giorni. Le informazioni sono distribuite ai viaggiatori dalle imprese di trasporto a bordo dell'aereo o del pullman, unitamente al Passenger Locator Form, sotto forma di volantino informativo. Le stesse informazioni sono pubblicate anche sui siti web dell'UFSP e del

---

Allegato 170.512:

DFAE. Attraverso le ambasciate svizzere, queste informazioni/istruzioni/disposizioni/provvedimenti sono comunicati alle autorità competenti dei Paesi interessati (sanità, migrazione e affari esteri);

- le imprese di trasporto in autobus concessionarie sono tenute a ritirare i Passenger Locator Form, a conservarli e, su richiesta, a metterli a disposizione delle autorità cantonali competenti. Ciò è giustificato anche dall'obbligo di collaborare di cui all'articolo 43 LEp;
- ai valichi di confine terrestri sono distribuiti, nell'ambito di controlli per campione in base ai rischi, volantini informativi alle persone in provenienza da Stati o regioni con rischio elevato di contagio. L'attuazione dei provvedimenti ai valichi di confine terrestri è strettamente coordinata e concertata con l'AFD e attuata in collaborazione con i servizi cantonali;
- le compagnie aeree e le imprese di trasporto in autobus sono avvertite di non trasportare passeggeri malati;
- anche in relazione agli Stati o alle regioni menzionati nell'allegato dell'ordinanza resta applicabile la raccomandazione di rinunciare ai viaggi all'estero non essenziali. Le indicazioni di viaggio per tutti i Paesi che soddisfano i criteri per questi provvedimenti sono regolarmente adeguate alla situazione attuale. L'elenco dei Paesi è pubblicato sui siti web dell'UFSP, del DFAE e di SafeTravel e comunicato alle ambasciate interessate.